REGOLAMENTO (CEE) N. 3556/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1991

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 25 novembre al 1° dicembre 1991 per gli scambi col Portogallo nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi di alcuni prodotti del settore delle carni bovine destinate al Portogallo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3508/91 [2], ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 252 paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora dall'esame dell'andamento degli scambi intracomunitari emerga un aumento significativo delle importazioni, effettuate o prevedibili, nell'anno in corso o parte di esso;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 25 novembre al 1° dicembre 1991 è emerso che l'importanza di queste comporta il rischio di gravi perturbazioni sul mercato portoghese per le carni bovine congelate; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli per una determinata percentuale del numero complessivo di capi oggetto delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le carni bovine congelate:

1) le domande di titoli MCS Portogallo presentate nella settimana dal 25 novembre al 1° dicembre 1991 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 30,303 %;
2) il rilascio dei titoli MCS Portogallo per le domande presentate a decorrere dal 2 dicembre 1991 è provvisoriamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 30.
[2] GU n. L 333 del 4. 12. 1991, pag. 5.